

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE
Approvato dal C.d.A. di EVOLUTION s.r.l.
Publicato in data 10/05/2016 sul sito web www.evolutioncollecting.it

Regolamento Per La Ripartizione Dell'equo Compenso Riscosso Ai Sensi Degli Articoli 71-Septies E 71- Octies Della Legge N. 633/1941 L.D.A.

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, le espressioni sotto indicate hanno il significato di seguito convenzionalmente attribuito dalle Parti:

- **AIE:** s'intendono gli artisti interpreti o esecutori che hanno fornito prestazioni artistiche per la realizzazione del fonogramma, inclusi gli artisti interpreti e gli artisti esecutori indicati all'art.82 L.D.A. ovvero come indicati nel D.P.C.M. del 17 Gennaio 2014.
- **Accantonamento legale:** indica l'accantonamento di Proventi necessario a consentire, nell'interesse degli Aventi Diritto, l'emissione della fidejussione bancaria prevista dall'art. 1, comma 1 lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio del 19 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 59 del 11 marzo 2013 e stabilito in misura non superiore al 30% dei Proventi dell'Anno di Incasso precedente quello di emissione dell'anzidetta fidejussione bancaria.
- **Anno di incasso:** indica l'anno solare nel corso del quale è avvenuto l'incasso di un Provento, indipendentemente dal relativo Anno di Competenza.
- **AIE Cedenti:** si intendono gli AIE che abbiano ceduto ad un Produttore il proprio diritto a percepire la propria Quota spettante in qualità di Artisti interpreti ed esecutori.
- **AIE Non Convenzionati:** s'intendono gli AIE ai quali non si applichi la Convenzione Internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione stipulata a Roma il 26 ottobre 1961.
- **Anno di Competenza:** s'intende l'anno solare cui si riferiscono i compensi per copia privata versati a SIAE con le periodicità trimestrali anche se incassate da SIAE successivamente al termine del medesimo.
- **Copia Privata:** s'intende la fattispecie prevista di cui all'art. 71 septies L.D.A.
- **D.P.C.M.:** s'intende il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012 *"individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni"*.
- **Mandante:** indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a Evolution o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a Evolution un Mandato.
- **DRM:** s'intende l'ammontare dei compensi versati da un PDF a SIAE (ovvero ad altra analoga organizzazione collettiva estera per l'amministrazione dei diritti d'autore) per l'esercizio del diritto di riproduzione meccanica in relazione ai supporti fisici prodotti o distribuiti in Italia;
- **Fonogramma:** s'intende ogni fissazione o riproduzione originale di un'opera o composizione musicale o di una sequenza di suoni e/o voci (ivi incluse le fissazioni sincronizzate con immagini fisse o in movimento), pubblicata da un Produttore di Fonogrammi su qualsiasi Supporto Fonografico ovvero incorporata in un file digitale messo a disposizione attraverso reti di distribuzione digitale;
- **Produttori di Fonogrammi (o PDF):** s'intendono le persone fisiche o giuridiche – italiani o esteri - indicati all'articolo 78 della L.d.A. nonché i loro successori aventi causa a qualsiasi titolo che abbiano legittimamente pubblicato e/o distribuito e/o messo a disposizione Fonogrammi in Italia o all'estero, anche solo attraverso reti di distribuzione digitale; ai fini del presente Regolamento, si presumono PDF i soggetti:
 - a) che hanno stipulato con la SIAE un "Contratto Generale di Licenza per la Riproduzione Fonografica", ovvero
 - b) che hanno stipulato con la SIAE "Contratti di Licenza Singola" (c.d. anche "opera per opera") e/o assimilati, ovvero
 - c) che abbiano conferito mandato all'Organizzazione Collettiva per l'intermediazione del diritto al compenso per copia privata di cui all'articolo 71 septies L.d.A.;
- **Proventi:** indica l'ammontare dei compensi incassati da Evolution per copia privata.
- **Proventi Netti:** indica i Proventi al netto del Corrispettivo.

- **Supporto Fonografico:** s'intende il disco fonografico e qualsiasi altro analogo congegno tecnico riproduttore di suoni e/o di voci e/o di immagini e/o di altri dati e informazioni (quali, in via meramente esemplificativa, i Compact Disc, gli LP, i DVD) contenente uno o più Fonogrammi.
- **Regolamento di Ripartizioni:** indica il regolamento, deliberato dall'assemblea dei soci di Evolution, come previsto da Statuto, avente ad oggetto le regole di ripartizione dei CCP ai Produttori di Fonogrammi e agli AIE, nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo.

Articolo 2 – Disposizioni generali

2.1 - Evolution svolge come attività prevalente l'amministrazione e intermediazione, in qualità di mandataria dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 art. 71 septies e octies e successive modificazioni.

2.2 - Evolution gestisce e ripartisce a tutti i Soci e Mandanti e nell'interesse di questi, tutte le somme incassate con piena tracciabilità, trasparenza e chiarezza contabile

2.3 - Evolution, al fine di agevolare la ripartizione puntuale dei compensi, dispone di una banca dati informatica regolarmente aggiornata delle opere e dei titolari dei diritti amministrati.

L'attività di ripartizione avviene con apposita comunicazione; ad ogni avente diritto viene data la possibilità di verificare i propri compensi maturati mediante idonea procedura informatica sul sito di Evolution (nell'area riservata con password e username) in un'ottica di massima trasparenza.

2.4 - Al fine di costituire e mantenere l'Accantonamento Legale, Evolution dedurrà e tratterrà, in ciascun Anno di Incasso, una somma non superiore al 30% (trenta per cento) dei Proventi fino a concorrenza dell'ammontare massimo di Accantonamento Legale dovuto per tale Anno di Incasso.

A tale scopo, si dovrà tenere conto dell'entità dell'Accantonamento Legale precedentemente accantonato, che dovrà essere pertanto eventualmente incrementato o ridotto, anno per anno, in modo che l'Accantonamento Legale complessivo non risulti mai superiore al 30% (trenta per cento) dei Proventi dell'Anno di Incasso immediatamente precedente.

Gli importi trattenuti ed accantonati in ciascun Anno di Incasso saranno contabilizzati distintamente per Anno di Competenza; qualora gli importi accantonati o parte di essi, potessero essere posti in ripartizione, saranno in favore dei Soci e Mandanti che abbiano conferito a Evolution il mandato per quel determinato anno di competenza

2.5 - E' facoltà del consiglio di amministrazione costituire, per i soli proventi corrisposti in anticipo, un fondo di riserva non superiore al 15% (quindici per cento) dell'intero ammontare oggetto della ripartizione riferito all'anno di competenza.

Tale fondo si rende necessario a tutela di soci e mandati ai fini di una corretta amministrazione e ripartizione dei proventi incassati ovvero per la riconciliazione di eventuali contestazioni che dovessero insorgere.

Gli importi di tale fondo saranno comunque sempre posti in ripartizione con i conguagli a saldo del relativo anno di competenza.

2.6 Evolution, quale organizzazione collettiva abilitata, si impegna ad adottare le opportune e dettagliate delibere dei propri organi sociali necessarie a destinare, ove previsto, una quota CCP incrementale in favore di giovani autori e/o giovani artisti e/o opere prime

2.7 A fronte di esplicita richiesta scritta, Evolution corrisponderà, per AIE cedenti ovvero Aie non convenzionati, i Proventi Netti dell'intera Quota AIE suddivisi nel rispetto del Regolamento Ripartizioni, al Socio o Mandante a condizione che quest'ultimo rilasci esplicita e totale manleva a favore di Evolution per tali importi allegando idonea documentazione a fondamento della titolarità dei diritti relativi alla Quota richiesta.

In ottemperanza degli obblighi di legge, Evolution notificherà successivamente alle collecting degli Artisti, la corresponsione dell'intera Quota Aie ripartita a favore del socio o mandante.

2.8 A richiesta di Evolution e ai fini della rapida individuazione dei titolari dei diritti, i Soci e Mandanti forniranno copia dei versamenti effettuati a SIAE a titolo di diritti fonomeccanici ed ogni altra idonea documentazione a fondamento della titolarità dei diritti.

Nel caso in cui Evolution abbia giustificate motivazioni di dubitare delle pretese avanzate da un socio o mandante ovvero da pretese avanzate da terzi, Evolution è autorizzata a sospendere e rinviare il pagamento dei proventi netti dei CCP sino al relativo accertamento e/o per accordo tra le parti oggetto del conflitto.

2.9 In piena osservanza a quanto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del D.P.C.M., Evolution si impegna ad adottare criteri prudenziali nella politica di investimento inerente, nelle more della ripartizione, le somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti.

Articolo 3 – Criteri di ripartizione

3.1 - Il consiglio di amministrazione di Evolution, ripartirà i Proventi Netti dei CCP ai sensi del Regolamento Ripartizioni e del Mandato, applicando i seguenti criteri generali di ripartizione:

- il 50% delle somme nette incassate viene ripartito alle collecting degli AIE secondo gli accordi sottoscritti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.7 del presente regolamento

- il restante 50% delle somme nette incassate vengono ripartite ai soci e mandanti secondo i seguenti criteri di ripartizione :

- a) quanto al 50% (cinquanta per cento), sulla base dei criteri e delle relative percentuali che saranno definiti nella ripartizione primaria dalla SIAE per i compensi da essa incassata per copia privata tenuto conto della relativa documentazione fornita da SIAE
- b) il restante 50% (cinquanta per cento), sulla base degli stessi criteri di cui al punto a) del presente articolo fatto salvo la facoltà del consiglio di amministrazione di modificare le percentuali dei criteri adottati di cui al punto a) sulla base degli andamenti delle realtà del mercato e sempre su documentazione e dati comunicati da SIAE, ad oggi è fissato:
 - i) 60% DRM (dato Siae)
 - ii) 40% DRM digitale (dato Siae)

3.2 - Qualora non sia in alcun modo possibile procedere alla ripartizione di parte dei Proventi netti in base ai criteri di cui all'art. 3.1 , il consiglio di amministrazione individuerà ulteriori criteri sulla base delle informazioni disponibili.

3.3 - L'applicazione dei criteri di ripartizione dei proventi netti dovrà perseguire sempre l'obiettivo di una ripartizione più equa possibile.

Articolo 4 – Rendiconti - Acconti sui Proventi Netti – Pagamenti – Contestazione del rendiconto

4.1 Evolution predispone tempestivamente i rendiconti individuali nei quali sono evidenziati i criteri di ripartizione e di rendicontazione adottati e l'importo spettante al Socio o Mandante.

Evolution, incassate le somme erogate da SIAE, sia a titolo di acconto che a titolo di saldo, effettua le ripartizioni dei proventi netti e si impegna a ripartire le somme incassate in un periodo non superiore ai 60 giorni dalla data di incasso SIAE.

In piena osservanza a quanto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del D.P.C.M., Evolution, in assenza di obiettive ragioni ostative, procederà alla ripartizione e al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre i 9 mesi successivi la scadenza dell'anno finanziario in cui è avvenuta la riscossione.

4.2 - Tutti i compensi acquisiti da Evolution vengono liquidati agli aventi diritto con la massima rapidità e trasparenza entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sulla base di quanto risultante dal/dai rendiconto/i di ripartizione inviato/i da Evolution al Socio o Mandante

4.3 - Evolution è in ogni caso autorizzato a rettificare i rendiconti inviati nei 5 anni precedenti e a richiedere a ciascun Socio o Mandante eventuali importi corrisposti e non dovuti, nonché a compensare tale importo sino alla concorrenza degli stessi con ulteriori importi a qualsiasi titolo spettanti al Socio o Mandante

4.4 - In caso di corresponsione di acconto sui proventi netti, il relativo saldo a conguaglio potrà essere effettuato da Evolution con compensazione di qualsiasi importo a qualsiasi titolo spettante al Socio o Mandante.

Nel caso in cui un Socio o Mandante non abbia maturato proventi netti in compensazione nessun ulteriore provento sarà ripartito sino all'avvenuto recupero di detto importo.

4.5 - E' facoltà del Socio o Mandante di richiedere a Evolution ogni ulteriore chiarimento o approfondimento in merito ai rendiconti ricevuti.

4.6 - Ciascun Socio o Mandante ha facoltà di contestare un rendiconto – da esercitarsi, entro 180 giorni dal ricevimento, mediante raccomandata A/R o email p.e.c. - per errata applicazione, da parte di Evolution, dei criteri e delle disposizioni di ripartizione contenute nel Regolamento Ripartizioni, indicando le motivazioni e fornendo documentazione di supporto.

La contestazione del rendiconto da parte di un Socio o Mandante non sospende i pagamenti a favore degli altri Soci o Mandanti.

4.7 - Nel caso in cui la contestazione non sia consensualmente risolta entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione AR di cui all'art. 4.6, verrà nominato su accordo delle parti, o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Milano, un terzo arbitratore, nella persona di una società di revisione.

L'arbitratore così designato dovrà comunicare per iscritto la sua determinazione alle parti interessate entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione dell'incarico. Tale determinazione sarà effettuata con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349 c.c.. Le spese e gli onorari del suddetto arbitratore saranno a carico di Evolution solo nel caso in cui vengano accertati dall'arbitratore come dovuti al Mandante importi superiori del 15% agli importi risultanti dai rendiconti contestati.

4.8 - Le determinazioni dell'arbitratore, ove contestate, possono essere impugnate avanti al collegio arbitrale previsto dal Mandato.

Articolo 5 – Proventi Netti non distribuibili

5.1 - La parte dei Proventi Netti che, nonostante ogni ragionevole sforzo effettuato da Evolution nell'individuare gli aventi diritto non possano essere per qualsiasi motivo ripartiti e/o corrisposti saranno accantonati, nell'interesse dei potenziali aventi diritto, in apposita riserva per un periodo pari ai termini di legge.

5.2 - Decorsi gli anzidetti termini, la parte dei proventi netti di cui all'art. 5.1, saranno posti in ripartizione nella misura individuata con delibera dell'assemblea dei soci di categoria A, su proposta del consiglio di amministrazione di Evolution negli usi consentiti.

Articolo 6 – Pubblicità del regolamento Ripartizioni

Il presente regolamento Ripartizioni, oltre a tutte le altre documentazioni e alle informazioni previste da norme di legge o da regolamenti tra le parti, al fine della massima trasparenza, saranno pubblicati e resi disponibili al pubblico sul sito web di Evolution (www.evolutioncollecting.it) successivamente alla data di approvazione e formano parte integrante delle pattuizioni contenute nei singoli mandati.